

LETTERA DI FIDEJUSSIONE

Con riferimento alla costituzione del CONFIDI MAGNA GRECIA, con atto per notar Francesco Giglio – Rep. N. 3077 - Racc. n. 762 del 07/11/1983, nonché allo Statuto del Confidi medesimo che la scrivente dichiara di conoscere integralmente,

Il sottoscritto ..... nato a ..... il .....  
residente in .....  
nella sua qualità di rappresentante legale dell'impresa .....  
con sede legale in .....

Codice Fiscale/ P. IVA ..... N° iscrizione Registro Imprese .....

dichiara di prestare la propria fidejussione nel limite di Euro 1.549,37 (diconsi euro millecinquecentoquarantannove/37) per il buon fine di tutte le operazioni di finanziamento che sono state effettuate o che verranno effettuate, per qualsiasi importo ed in qualsiasi forma, da parte di istituti di credito convenzionati con codesto Consorzio ed a favore di Soci dello stesso, su richiesta avanzata suo tramite.

La presente fidejussione è regolata dalle seguenti condizioni :

- 1) Il fidejussore è a conoscenza che analoghe fidejussioni sono state e/o saranno prestate da altri Soci a codesto Consorzio e dichiara che questa fidejussione deve intendersi indipendente dalle altre e solidale con esse. Il fidejussore riconosce al Consorzio anche la piena libertà di agire per il recupero dei propri crediti, come sopra garantiti, nei confronti del fidejussore e di altri fidejussori a suo insindacabile giudizio.
- 2) Resta inteso che per le obbligazioni coperte mediante l'escussione di cui al punto 1), il Consorzio potrà liberare gli altri fidejussori, senza necessità di alcuna autorizzazione e senza darne notizia.
- 3) La fidejussione è valida per tutta la durata delle obbligazioni assistite e dei relativi rinnovi, proroghe e dilazioni che il Consorzio potrà deliberare insindacabilmente. La presente fidejussione potrà essere revocata solo in caso di recesso dal Consorzio. In caso di recesso, l'impegno fidejussorio rimarrà valido ed operante fino a quando non siano trascorsi almeno 30 (trenta) mesi dal pervenimento della comunicazione del recesso. Nell'ambito di tale termine la presente fidejussione garantirà tutte le linee di credito accordate in epoca precedente alla data del recesso.
- 4) A seguito di semplice richiesta del Consorzio, da presentarsi a mezzo racc. A.R. o altro mezzo idoneo per legge al seguente domicilio:

il fidejussore, nel caso in cui il Consorzio non fosse in grado di adempiere - attingendo ai "fondi rischi" a sua disposizione - alle proprie obbligazioni nei confronti degli istituti di credito convenzionati, pagherà allo stesso tutto quanto dovutogli, fino alla concorrenza della somma di Euro 1.549,37 (diconsi euro millecinquecentoquarantannove/37) e nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

- 5) Il fidejussore dichiara di essere a conoscenza che la presente fidejussione potrà essere resa operante anche dalle banche, presso cui la presente potrà essere eventualmente depositata dal Consorzio, nel caso di infruttuosa escussione dei "fondi rischi" di cui al punto precedente.
- 6) Le spese dell'eventuale registrazione della presente fidejussione ed ogni altra spesa ad essa inerente o conseguente sono a carico del fidejussore.
- 7) Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'esecuzione della presente lettera di fidejussione, il fidejussore dichiara di rimettersi al giudizio di un arbitro compositore amichevole che sarà nominato, su richiesta avanzata dal fidejussore stesso e/o dal Consorzio, dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cosenza.
- 8) Per tutto quanto non previsto nella presente, il fidejussore dichiara di fare riferimento alla normativa vigente in materia alla data di sottoscrizione della stessa.
- 9) La presente fidejussione viene redatta in unico originale, consegnato al Consorzio, il quale rilascia alla scrivente - contestualmente alla sottoscrizione - una copia della stessa controfirmata per accettazione

Luogo e data: **Cosenza,**

(timbro e firma leggibile) \_\_\_\_\_

(domicilio) \_\_\_\_\_

*La sottoscritta dichiara di approvare espressamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., le clausole contenute nel punto 5) : "possibilità di utilizzare la fidejussione nei casi previsti dall'art. 1948 c.c."*

(timbro e firma leggibile) \_\_\_\_\_  
*e nel punto 7) : "clausola arbitrale".*

(timbro e firma leggibile) \_\_\_\_\_

Luogo e data: **Cosenza,**